

## **Interrogazione n. 932**

presentata in data 18 settembre 2023

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

### **Possibile incompatibilità del Presidente ATC PS1**

a risposta scritta

La sottoscritta Consigliera regionale

Premesso che

- L'ambito territoriale di caccia (A.T.C.), è una struttura associativa, senza fini di lucro, formata secondo i criteri della legge n. 157/92 (Art.14), che persegue scopi di programmazione dell'attività venatoria e di gestione della fauna selvatica su una porzione sub-provinciale di territorio agro-silvo-pastorale;
- Gli ATC rappresentano il principale istituto di gestione faunistico-venatoria previsto dalla legge.

Rilevato che

Con DGR n.368 del 29/03/2021 ad Oggetto: "*Legge regionale n. 7/1995 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", art. 18, comma 2, lett. b-bis). Designazione di un rappresentante della Regione nel Comitato di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia di: Ancona 1, Ancona 2, Ascoli Piceno, Macerata 2, Pesaro 1"*, sono stati designati i rappresentanti nei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia di Ancona 1, Ancona 2, Ascoli Piceno, Macerata 2 e Pesaro;

In data successiva il rappresentante regionale del A.T.C. Pesaro 1 viene eletto, dal Comitato di Gestione, anche Presidente dello stesso Ente.

Preso atto che

il Presidente e legale rappresentante dell'Ambito Territoriale di Caccia PS1 è anche funzionario a tempo indeterminato della Regione Marche presso il Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – sede di Pesaro e Urbino.

Considerato che

- gli Ambiti Territoriali di Caccia sono Enti di diritto privato che svolgono anche non poche funzioni pubblicistiche, come ribadito dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 1579/2020;
- il comma 8 dell'art. 11 del d.gls. n. 175/2016, sancisce che un amministratore di una società a controllo pubblico, per ragioni di opportunità, non può essere dipendente dell'Amministrazione vigilante;
- l'art. 9 del D.lgs. 39/2013 disciplina i profili di incompatibilità tra incarichi nella pubblica amministrazione e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati;
- la Regione Marche ha poteri di controllo, vigilanza e surroga rispetto agli Ambiti Territoriali di Caccia insistenti nel territorio regionale, e ne finanzia il funzionamento;

Vista

la Legge Regionale n. 7/1995 ad oggetto *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”*

## INTERROGA

IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:

se ritiene, alla luce di quanto sopra esposto, che la nomina in A.T.C. Pesaro 1 del rappresentante regionale, in quanto eletto successivamente anche Presidente dello stesso Ente, presenti profili di incompatibilità e, in caso affermativo, si intenda porre rimedio.